

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| (MI) TINA               | Presidente  |
| (MI) BARTOLOMUCCI       | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) DELL'ANNA MISURALE | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) PERON              | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) CESARE             | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 28/10/2025

### FATTO

Il cliente afferma di aver sottoscritto un contratto di credito finalizzato con l'intermediario per l'acquisto di arredi dal fornitore per un importo finanziato di € 11.900,00. Il contratto prevedeva rate da novembre 2023 a giugno 2025, per importi mensili di € 595,00.

Il ricorrente riferisce che nonostante il regolare versamento delle rate, nel febbraio 2025 è giunta la comunicazione del fornitore con cui veniva ragguagliato della sua impossibilità ad adempiere il contratto di fornitura sottoscritto, per problemi di gestione con i subfornitori. Il cliente sostiene che gli stessi subfornitori avevano pure contestato al fornitore l'omissione di pagamenti dovuti.

Il ricorrente dichiara di aver interrotto il versamento delle rate e di aver presentato formale reclamo all'intermediario per ottenere la risoluzione del contratto e il conseguente rimborso delle rate sino a quel momento versate. Il cliente afferma che nonostante diverse chiamate con il servizio clienti e ulteriori comunicazioni, il reclamo è rimasto privo di esito.

Il cliente chiede il rimborso delle rate versate per un totale di € 9.520,00, nonché condanni l'intermediario al risarcimento dei danni morali e da *stress* derivanti dalla negligente gestione della posizione da parte dell'intermediario.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che già nei riscontri preliminari il cliente è stato più volte inutilmente sollecitato a procedere alla messa in mora del fornitore, quale presupposto dell'avvio della procedura di inadempimento del fornitore. La società finanziaria sostiene che il cliente aveva inviato una *mail* con cui informava la banca che il fornitore lo avrebbe avvertito dell'impossibilità di effettuare la

consegna dei mobili acquistati, senza però mai allegare detta comunicazione. L'intermediario riferisce che l'unica *mail* prodotta è stata una comunicazione inviata tra due soggetti privati, in cui il ricorrente non figurava come destinatario, in cui si riferiva di rapporti intercorrenti con altro intermediario, estraneo alla presente controversia. La resistente afferma che la consegna dei beni deve considerarsi in realtà regolarmente avvenuta, come da relazione di trasporto versata in atti, e che bisogna in ogni caso considerare che la consegna dei beni è presupposto per il perfezionamento del finanziamento e l'erogazione delle somme al fornitore. L'intermediario sostiene che i tempi di attesa lunghi indicati inizialmente dal cliente sono coerenti con le tempistiche di consegna di arredo di esposizione, come nel caso di specie, e che controparte ha pure versato sedici rate, pur avendo dichiarato che non gli è mai stato consegnato alcun bene. La società finanziaria conclude affermando che la richiesta risarcitoria è infondata, generica e pretestuosa.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

La controversia riguarda la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato per assertedo grave inadempimento del fornitore ai sensi dell'art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati e deve essere accolto parzialmente.

Con riguardo alla disciplina applicabile al caso di specie, il contratto di finanziamento risulta stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 141 del 2010 che, in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 125-quinquies secondo il quale il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di finanziamento finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni: la messa in mora del fornitore ed esercizio della facoltà risolutoria, e l'inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile da parte del fornitore ad un'obbligazione contrattuale. Qualora questi presupposti siano sussistenti, il finanziatore ha l'obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La norma richiamata valorizza il collegamento negoziale tra i due contratti e offre al consumatore un rimedio per i casi in cui il fornitore sia inadempiente, rendendo così di fatto privo di causa il finanziamento.

L'intermediario ha eccepito che il cliente non ha mai costituito in mora il fornitore.

Dalla documentazione prodotta in atti risulta che il cliente ha effettivamente inviato al fornitore formale messa in mora che appare priva di prova della ricezione, che, tuttavia, appare superflua per effetto dell'incontestato assoggettamento alla liquidazione giudiziale del fornitore (si veda Collegio di Milano, decisione n. 11473/22). L'eccezione sollevata dall'intermediario deve pertanto essere respinta.

L'intermediario sostiene poi che la consegna dei beni sarebbe regolarmente avvenuta sulla base di una relazione di trasporto prodotta in atti. A prescindere dalle contestate incongruenze nella documentazione prodotta dall'intermediario, la documentazione prodotta non fornisce evidenza della consegna dell'intero mobilio contemplato nel contratto, tra cui anche una cucina.

Considerata la rilevanza del mobilio relativo alla cucina acquistata dal cliente e la sua incidenza sul complessivo valore economico della fornitura, la consegna parziale della fornitura richiesta assume rilevanza ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, che deve quindi considerarsi di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, con conseguente risoluzione anche del contratto di finanziamento finalizzato, che risulta privo di giustificazione economica.

Va infatti ricordato che la Cassazione (n. 13533/2001) ha ritenuto che il creditore che agisce per la risoluzione deve provare la fonte del suo diritto e allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava sul debitore la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, prova che nel caso di specie non è stata raggiunta con la produzione della relazione di montaggio della sola cucina.

Infine, la richiesta di risarcimento del danno formulata dal cliente non può essere accolta poiché il ricorrente non ha provato i fatti costitutivi della propria domanda.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, dichiarata la risoluzione del contratto di credito, dispone che l'intermediario rimborsi alla parte ricorrente le rate già pagate.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA